

## ALLEGATO 3

**Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 Gadda.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge recante disposizioni in materia di disciplina dell'ippicoltura, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente (C. 329 Gadda);

preso atto che la proposta di legge si compone di tre articoli e si pone l'obiettivo d'incentivare lo sviluppo ed il rafforzamento della filiera degli equidi, definendo un nuovo ed adeguato quadro normativo che permetta alle imprese che curano il ciclo di sviluppo biologico dell'equide di essere considerate, a pieno titolo, anche ai fini della partecipazione ai piani di sviluppo regionale, come parte del comparto agricolo e di sviluppare, anche attraverso la

specificazione delle attività connesse, una filiera produttiva capace di sostenersi e di diversificare l'attività, al pari di quanto è avvenuto per l'attività agricola e le attività ad esse connesse;

richiamato in particolare la previsione di cui all'articolo 1, comma 3, riguardante il regime fiscale applicabile all'attività in esame, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**